

N. R.G. 1142/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Caterina Apostoliti	Consigliere
dr. Lorenzo Orsenigo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 1142/2021 promossa in grado d'appello

**DA**

██████████ (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 20832  
DESIO presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e  
difende come da delega in atti.

**APPELLANTE**



**CONTRO**

[redacted], elettivamente domiciliato in VIA [redacted] 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. [redacted] (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA [redacted] 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

**APPELLATI**

Oggetto: Mutuo

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'appellante [redacted]**

*“contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, **in riforma della Sentenza appellata così giudicare:***

**In via pregiudiziale e cautelare:** sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

**In via preliminare:** accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate da [redacted] per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014; **In via principale: nel merito,** in riforma della Sentenza di primo grado per i motivi esposti, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;

**In ogni caso:** con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% come per legge.

**In via istruttoria:**

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori, senza inversione dell'onere probatorio, parte attrice-appellante:

- chiede ammettersi, sin d'ora, prova per interrogatorio formale di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] e per testi sulle circostanze di cui alla premessa in fatto che si abbiano qui per riportate come altrettanti capitoli di prova per testi, preceduti dalla formula “vero che” ed epurati da eventuali elementi



valutativi e/o negativi dettati da esigenze espositive e/o di sintesi e, comunque, sui seguenti capitoli di prova:

- 1) *Vero che* i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] all'inizio dell'anno 2011 regalarono a [REDACTED] dei soldi per far fronte all'acquisto di un appartamento?
- 2) *Vero che* [REDACTED] precisava che i soldi dati da [REDACTED] e [REDACTED] nel corso dell'anno 2011 a [REDACTED] erano un regalo?
- 3) *Vero che* [REDACTED] in occasione del viaggio a Palermo dell'anno 2012, Le diceva che i fondi forniti nell'anno 2011 da [REDACTED] e [REDACTED] a [REDACTED] erano un regalo?
- 4) *Vero che* l'aiuto economico nell'acquisto di un immobile nel corso dell'anno 2011 dato da [REDACTED] a [REDACTED] era un regalo?
- 5) *vero che* nei primi mesi dell'anno 2015 [REDACTED] subiva pressioni da [REDACTED] affinché riallacciasse i rapporti con [REDACTED]?
- 6) *vero che* [REDACTED] solo nel corso dell'anno 2015 dissero che l'aiuto economico dato a [REDACTED] nel corso dell'anno 2011 nell'acquisto di un immobile era da considerarsi un prestito e non più un regalo?
- 7) *vero che* [REDACTED] hanno convissuto per 3 anni presso l'immobile sito in Milano via [REDACTED]
- 8) *vero che* [REDACTED] avevano nell'anno 2011 intenzione di sposarsi?

Si indicano quali testimoni:

- [REDACTED] residente in Nova Milanese (MB), via [REDACTED] n. 1;
- [REDACTED] residente in Milano (Mi), via S. [REDACTED] n. 37;
- [REDACTED] residente in Milano, Via [REDACTED] n. 4;
- [REDACTED] residente in Palermo (PA), via [REDACTED]
- [REDACTED] residente in Palermo (PA), via [REDACTED] - [REDACTED] residente in Palermo (PA), via [REDACTED]

Con espressa riserva di indicare nuovi testi, anche a prova contraria, di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, di formulare nuove eccezioni di merito ed in rito e diversamente concludere nei concedendi termini."

**Per gli appellati** [REDACTED]

**In Via Cautelare: Respingere** la domanda proposta dall'appellante [REDACTED] di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in assenza dei requisiti previsti dall'art 283 cpc, per tutti i motivi sopra esposti.

**In Via Preliminare: Respingere** l'eccezione *ex adverso* proposta di improcedibilità della domanda svolta da [REDACTED]

**In Via Preliminare: Dichiarare** inammissibili ex art. 345 c.p.c. e per violazione dell'art. 244 c.p.c. i mezzi di prova proposti dal [REDACTED] in via istruttoria e i documenti prodotti dall'appellante per tutti i motivi sopra precisati, nonché le nuove domande ed eccezioni proposte.

**Nel merito: Rigettare** l'appello proposto da [REDACTED] ed ogni sua relativa domanda anche in via cautelare, preliminare e istruttoria per tutti i motivi esposti.



**Confermare** la sentenza n. 1750/2021 emessa dal Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro e pubblicata il 26/02/2021.

**Con vittoria di spese e compensi** di entrambi i giudizi, oltre al rimborso forfettario e agli oneri accessori di legge.

**In Via Istruttoria:**

**Si chiede che la Corte d'Appello Voglia ammettere la produzione del doc. 1 e del doc. 2 delle parti appellate**, posto che detta nuova produzione si è resa indispensabile per contrastare le eccezioni dell'appellante già contumace nel processo di 1° grado.

Si allega e produce: Procura Telematica

- 1) Fascicolo contenente estratto del C/C bancario di [REDACTED] dal 30/9/2012 al 31.3.2014
- 2) Fascicolo contenente contratti di finanziamento
- 3) Fascicolo cartaceo di 1° grado a mezzo deposito in cancelleria

Si dichiara che il contributo unificato non subisce variazioni.”

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

### 1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 1750/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 26.2.2021

### 2) Lo svolgimento del processo di primo grado

[REDACTED] (coniugi in comunione legale dei beni) hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] chiedendo, preve le declaratorie del caso, la condanna di quest'ultimo al pagamento di € 11.140,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in via principale a titolo di mutuo e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

A fondamento della pretesa azionata, hanno prospettato che:

- nel febbraio 2011, [REDACTED] (all'epoca fidanzato della loro figlia) aveva chiesto loro un prestito per aiutarlo a fronteggiare le spese relative all'acquisto di un immobile, “*garantendo agli odierni attori la restituzione del denaro in tempi veloci*” (cfr. atto di citazione, p. 2);
- in data 19/5/2011, [REDACTED] aveva consegnato a [REDACTED] un assegno bancario, emesso a favore di quest'ultimo per l'importo di € 3.000,00 e da lui girato ed incassato (cfr. doc. n. 2);
- [REDACTED] su richiesta di [REDACTED] lo aveva accompagnato al rogito dell'atto di compravendita dell'immobile (avvenuto in data 1/6/2011) e, in questa sede, aveva emesso due assegni:

a) uno a favore di tale [REDACTED] (titolare dell'impresa individuale che aveva svolto attività di mediazione) per € 4.080,00, regolarmente girato e incassato dal beneficiario (cfr. doc. n. 5);



b) l'altro a favore di [REDACTED] (il notaio che aveva stipulato il rogito) per il pagamento delle spese notarili ammontanti a € 4.060,00, da lui girato e incassato (cfr. doc. n. 7 e n. 8);

- negli anni successivi, i coniugi avevano chiesto più volte a [REDACTED] la restituzione della somma, senza tuttavia avere alcun riscontro; gli era quindi stato trasmesso invito a procedere alla negoziazione assistita, rimasto infruttuoso in virtù del rifiuto di [REDACTED] comunicato con Email del 4/6/2015 (docc. nn. 9 e 9a).

[REDACTED] non si è costituito in giudizio.

All'udienza di prima comparizione, il giudice ha invitato le parti attrici a depositare il certificato di residenza di controparte ed ha ammesso la prova per testi sui capitoli dedotti in atto di citazione.

All'udienza del 4/10/2018, è stata dichiarata la contumacia del convenuto; quindi il Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.

### 3) La decisione del Tribunale di Milano

All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano così ha deciso:

*"1. accerta e dichiara che l'attrice, [REDACTED] ha mutuato a [REDACTED] la somma di € 3.000,00;*

*2. accerta e dichiara che l'attore, [REDACTED] ha mutuato a [REDACTED] la somma di € 8.140,00;*

*3. condanna la convenuta, [REDACTED] come in parte motiva, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 3.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;*

*4. condanna la convenuta, [REDACTED] come in parte motiva, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 8.140,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;*

*5. condanna il convenuto, [REDACTED] al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore che si liquidano in € 3.900,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre iva, c.p.a. e spese generali pari al 15%."*

Nel pervenire a tale decisione, il primo giudice riteneva assolto l'onere probatorio gravante su parti attrici, posto che:

- l'avvenuto trasferimento della somma mutuata era stato documentato dalla copia degli assegni bancari, prodotta in giudizio (cfr. doc. nn. 2, 5 e 8);
- le risultanze dell'istruttoria orale consentivano di confermare che gli importi trasferiti ai diversi intestatari erano stati elargiti a [REDACTED] a titolo di mutuo e che il medesimo si era impegnato a restituirli.

*Invece, "Parte convenuta, rimasta contumace per l'intera durata del procedimento, nulla ha introdotto in giudizio per contrastare le pretese avversarie" (sentenza di primo grado, p. 4).*



#### 4) Le difese delle parti nel giudizio di appello

██████████ ha proposto appello, concludendo, in via preliminare, per l'improcedibilità delle domande formulate da ██████████ per violazione dell'art. 3, D.L. 132/2014 e, nel merito, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata dalle controparti.

È stato articolato un unico motivo di gravame, con cui, relativamente alla dimensione prettamente fattuale, parte appellante ha rappresentato, in primo luogo, di essersi trovato nell'impossibilità fisica di costituirsi nel precedente grado di giudizio e, in secondo luogo, che gli odierni appellati, nel chiedergli la restituzione delle somme, avessero adottato modalità violente (aggressioni fisiche e minacce), costringendolo a sporgere denuncia-querela nei loro confronti.

Con specifico riguardo alla dazione di denaro, la difesa dell'appellante:

- ha ammesso la ricezione delle somme, precisando che tali importi, lungi dall'essere stati consegnati a titolo di mutuo, costituivano una liberalità d'uso *“normalmente elargita in ragione delle note consuetudini sociali che possono giustificare l'esborso economico in prospettiva dell'auspicato matrimonio o dell'auspicata stabile convivenza”* (atto di appello, p. 9), con la conseguenza che il relativo esborso doveva ritenersi irripetibile;
- ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la firma apposta sulle matrici degli assegni prodotte in giudizio dalle controparti;
- ha contestato l'attendibilità dei singoli testi, nonché delle dichiarazioni rese dai medesimi;
- ha inteso dolersi del fatto che il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento in ordine al soddisfacimento dell'onere probatorio anche sulla base delle *“mancate contestazioni”* dell'odierno appellante rimasto contumace in tale grado di giudizio.

Infine, l'appellante ha formulato istanze istruttorie, in particolare ha richiesto l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale degli appellati.

██████████ e ██████████ si sono costituiti, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

In particolare, gli appellati hanno contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie in fatto ed in diritto, puntualizzando che:

- non erano mai state realizzate condotte violente nei confronti del ██████████ e, in ogni caso, la denuncia/querela dal medesimo presentata non aveva avuto esito, essendosi la vicenda conclusa con l'archiviazione, disposta al termine delle indagini preliminari;
- l'eccezione di improcedibilità era tardiva, oltre che priva di fondamento;
- il disconoscimento era irrilevante, posto che le matrici degli assegni non avevano contribuito a fondare il convincimento del Tribunale che, nel decidere, aveva, invece, valorizzato i fatti dedotti a fondamento della domanda così come riferiti dai testimoni escussi; pertanto, alla luce di ciò, gli appellati hanno dato atto di non voler svolgere istanza di verifica;



- la ricostruzione avversaria del titolo della dazione di denaro in termini di liberalità d'uso era erronea, stante l'assenza, nel caso di specie, di consuetudini sociali, o di luogo o di tempo o di servizi resi dall'appellante tali da consentire il ricorso a tale qualificazione.

Infine, la difesa degli appellati ha prospettato l'inammissibilità della produzione documentale di controparte nonché delle istanze di istruttoria orale, posto che le preclusioni istruttorie di cui all'art. 345 c.p.c. operano anche se l'appellante è rimasto contumace in primo grado; in ogni caso, gli appellati rappresentano l'irrelevanza del carteggio versato in atti e la genericità e l'inconferenza dei capitoli di prova articolati.

## 5) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

Nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] – odierno appellante – è rimasto contumace.

Prescindendo dalle circostanze di fatto addotte dalla difesa per giustificare tale contegno in quanto prive di rilevanza, pur essendo vero che dalla contumacia non sia possibile trarre argomenti di prova a sostegno delle difese della parte costituita<sup>1</sup>, lo è altrettanto che il contumace, allorché si costituisca, incorre nelle preclusioni proprie di quella fase del giudizio.

Pertanto, qualora – come in questo caso – la parte decida di costituirsi nel giudizio di appello, la stessa non potrà sottrarsi alla disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., che impedisce la proposizione di domande ed eccezioni nuove, nonché l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

Ciò premesso, la Corte innanzitutto ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità ex art. 3, D.L. 132/2014, sollevata da [REDACTED] con riguardo alla domanda azionata da [REDACTED] sull'assunto che l'invito alla negoziazione assistita depositato in atti era stato formulato solo in nome e per conto di [REDACTED]

La medesima disposizione citata dall'appellante è chiara laddove, oltre a indicare l'esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, prevede altresì che la relativa improcedibilità debba *“essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”*. L'essere rimasto contumace ha impedito l'esperimento tempestivo di detto incumbente, né risulta in atti che il Tribunale abbia rilevato la questione officiosamente.

Invero, anche a voler prescindere dal dirimente profilo della tardività della proposizione, l'eccezione appare priva di fondamento.

<sup>1</sup> Cfr. Cass. civ. sez. 3 n. 14860/2013: *“La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.”*



Come messo in luce dalla difesa degli appellati, la pacifica circostanza che i coniugi fossero in regime di comunione legale e cointestatari del conto corrente da cui erano stati tratti gli assegni di cui è causa, in una con la sostanziale comunanza delle rispettive posizioni, sono elementi sufficienti a far ritenere l'invito alla negoziazione (poi non finalizzata) di cui al doc. n. 9 del fascicolo degli appellati idoneo – seppur sottoscritto dal solo [REDACTED] – a ritenere avverato il presupposto di procedibilità di tutte domande azionate dinanzi al Tribunale di Milano da entrambi gli odierni appellati.

Ancora in via preliminare, le considerazioni sopra svolte con riguardo alle attività processuali rientranti nella facoltà del contumace impongono a questa Corte di rilevare sin da ora l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto di citazione in appello, nonché delle istanze di istruttoria orale ivi articolate e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni; trattandosi di nuovo compendio probatorio, precluso in appello, che non può avere ingresso nel processo e, conseguentemente, la Corte non potrà tenerne conto ai fini dell'odierna decisione.

Passando al merito, la Corte dà atto che gli appellati non hanno reiterato la domanda svolta in subordine nel precedente grado di giudizio: la stessa è, pertanto, da intendersi rinunciata.

Ciò premesso, il motivo d'appello articolato da [REDACTED] è infondato.

È appena il caso di rilevare che i principi in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. impongono a chi chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo di offrire la prova degli elementi costitutivi di tale pretesa: specificamente, il trasferimento del denaro e la causa giustificativa dello stesso, declinata nel titolo di mutuo e nel connesso obbligo restitutorio.

Prima di procedere oltre, alla Corte sembra opportuno mettere in luce l'irrilevanza della circostanza di fatto rappresentata dalla difesa di [REDACTED] relativa a presunti atti violenti da lui subito realizzati dagli appellati per ottenere la restituzione delle somme, che avrebbero indotto l'appellante alla presentazione di una denuncia-querela in data 28/2/2015<sup>2</sup>.

Al riguardo, gli appellati hanno replicato allegando l'intervenuta archiviazione disposta al termine delle indagini preliminari (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 7).

Anche a voler tacere la già rilevata inammissibilità della documentazione di riferimento, in ogni caso si tratta di una circostanza priva di rilievo ai fini attuali e inidonea ad apportare elementi utili alle difese del [REDACTED]

La denuncia-querela, infatti, rimane pur sempre una segnalazione rivolta alle autorità competenti, contenente una ricostruzione meramente di parte, la cui fondatezza, in questo caso, è ulteriormente

<sup>2</sup> Cfr. docc. n. 12-13 del fascicolo dell'appellante.





messa in dubbio dall'esito della vicenda procedimentale allegato dagli appellati, in riferimento al quale, peraltro la difesa del [REDACTED] nulla ha argomentato.

Ciò detto, nel caso oggetto della presente trattazione, il trasferimento di tutte le somme di denaro di cui è causa deve ritenersi pacifico.

Oltre ad essere stato documentato con la produzione in giudizio degli assegni, tutti muniti di girata del beneficiario<sup>3</sup>, è stato lo stesso appellante, nell'atto introduttivo del gravame, a riconoscere il trasferimento del denaro nei termini seguenti: "[REDACTED] ammette di aver ricevuto la somma di € 3.000,00 da parte di [REDACTED] e che [REDACTED] ha corrisposto la somma di € 4.080,00 all'agente [REDACTED] e quella di € 4.060,00 a [REDACTED] (atto di appello, p.4).

Alla luce di ciò, il disconoscimento delle firme apposte sulle matrici degli assegni prodotte in primo grado<sup>4</sup> è irrilevante.

Il punto nodale attiene non tanto alla mancata utilizzazione delle matrici ai fini della decisione evidenziata dagli appellati, ma si pone più a monte.

Pur costituendo esercizio di una facoltà riconosciuta al contumace dal codice di rito, non può invero negarsi che tale disconoscimento dispieghi una qualche rilevanza solo con riguardo alla dazione degli importi che, come appena precisato, è pacificamente avvenuta; ne deriva che dare corso agli accertamenti del caso sarebbe superfluo.

Avuto riguardo alla causa giustificativa del trasferimento degli importi, che costituisce il solo elemento controverso tra le parti, l'appellante ha rappresentato nelle proprie difese una diversa qualificazione giuridica del titolo in termini di liberalità d'uso, che non è condivisa da questa Corte.

Le allegazioni svolte, che nella maggior parte si limitano a rassegne di precedenti giurisprudenziali di legittimità e merito, appaiono generiche e prive di riscontro probatorio – riscontro che, peraltro, non vi sarebbe potuto essere, in ragione delle preclusioni istruttorie in cui l'appellante è incorso per essersi costituito solo in grado d'appello.

Di contro, il titolo di mutuo ed il conseguente obbligo restitutorio possono ritenersi provati per testimoni, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi sui capitoli di prova articolati dagli attori in primo grado e odierni appellati nell'atto di citazione, in particolare sui capitoli 2 e 5<sup>5</sup>.

In sostanza, i testimoni hanno confermato che l'odierno appellante, in più occasioni, aveva manifestato la propria volontà e intenzione di restituire a [REDACTED] e a [REDACTED] quanto da loro ricevuto il prima

<sup>3</sup> Cfr. docc. nn. 2, 5 e 8 fascicolo appellati.

<sup>4</sup> Cfr. docc. nn. 3 e 6 fascicolo degli appellati.

<sup>5</sup> Capitolo 2: "Vero è che in tale occasione [quando l'appellante aveva richiesto il prestito ai coniugi] il [REDACTED] dichiarava che avrebbe restituito il denaro un poco alla volta?". Capitolo 5: "Vero è che [REDACTED] precisava a [REDACTED] che i pagamenti effettuati da lui a [REDACTED] e al notaio gli sarebbero stati restituiti un poco alla volta?"



possibile (cfr. verbale dell'udienza del 13/2/2018). Questa Corte, condividendo la valutazione compiuta nella sentenza impugnata, ritiene che tali risultanze offrano la prova della consapevolezza da parte dell'odierno appellante di essere tenuto alla restituzione degli importi ricevuti e, pertanto, dell'obbligo restitutorio connesso al titolo di mutuo.

Non consentono di opinare diversamente le contestazioni svolte dall'appellante in punto di inattendibilità dei testi e delle loro dichiarazioni: oltre ad essere tardive, in ogni caso si risolvono in argomentazioni generiche, di per sé inidonee a scalfire le evidenze del compendio probatorio acquisito.

Per tutte le ragioni indicate, l'appello deve essere rigettato.

### **Regolamento delle spese di lite**

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi (attesa la bassissima complessità della causa) dello scaglione da € 5.201 a € 26.000 individuato con riferimento al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 16.850,00) con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta e avuto ulteriore riguardo delle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'articolo 13 c. 1- quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del c. 1-bis dello stesso art. 13.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) respinge l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1750/2021 del Tribunale di Milano;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere le spese processuali sostenute da [REDACTED] e [REDACTED] che liquida per il presente giudizio in complessivi € 1.889,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge;
- 3) accerta la sussistenza a carico di [REDACTED] dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 13.10.2022

*Il Presidente est. Massimo Meroni*

